

**DOCUMENTO A CURA DELLA  
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Milano  
(Presidente Claudia Mezzabotta)**

**Gruppo di studio:**

**Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Christophe Gonnet, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà**

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

**OIC 16 – Immobilizzazioni materiali**

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 11: tenuto conto che si è nel contesto del capitolo delle definizioni e per evitare ridondanze con il successivo par. 12 si ritiene sia da modificare la definizione *“Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciato nel principio, e, se determinabile, il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile”* con la seguente: *“Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciato nel principio, e, se determinabile, il suo ~~presumibile~~ valore residuo ~~al termine del periodo di vita utile~~”*;
- Par. 12: si ritiene sia più coerente con la definizione stessa inse-

rire la parola “presumibile”: “*Il valore residuo di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile*”;

- Par. 35: quanto ivi stabilito non si dovrebbe applicare alle piccole imprese ed alle micro imprese stante la possibilità di non applicare a queste l’attualizzazione di cui all’OIC 19; si ritiene, coerentemente con quanto previsto negli altri principi, utile/necessario che ciò venga specificato aggiungendo uno specifico “capitolo” che disciplini il tema della “rilevazione iniziale” per le predette imprese;
- Par. 64: nel contesto della modifica apportata è stato eliminato ogni riferimento alla questione delle “*limitate e documentate circostanze*” in cui applicare l’ammortamento a quote decrescenti ad esempio secondo il metodo per unità di prodotto. Si ritiene che quanto meno la condizione delle “documentate circostanze” debba essere mantenuta al fine di evitare comportamenti arbitrari e poco prudenti anche connessi ad inattendibili stime del dato relativo alle quantità di produzione totale, necessario al fine dell’applicazione del predetto metodo. In conclusione, si suggerisce la seguente integrazione: “*I metodi ... [omissis] ... stessi. In documentate circostanze è possibile ammortizzare l’immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità di prodotto. Questo ... [omissis] ... immobilizzazione*”;
- Parr. 72 e 74: in tema di rivalutazione è previsto che la successiva svalutazione per perdita durevole di valore venga imputata direttamente a conto economico e non vada, invece, in diretta riduzione della riserva di rivalutazione precedentemente appostata a patrimonio netto senza che sia transitata da conto economico.

Si sottopone all’attenzione l’ipotesi di uniformare il trattamento della svalutazione a quello della rivalutazione in modo tale che vi sia simmetria e coerenza di trattamento (come è stato sino al precedente aggiornamento degli OIC del 2013/2014);

- Par. 76: quanto ivi previsto in tema di cespiti obsoleti e di cespiti che non saranno più utilizzati si ritiene non coerente con quanto previsto al par. 25; detti cespiti si ritiene debbano continuare ad essere iscritti tra le immobilizzazioni e non riclassificati nell'attivo circolante.

Peraltro, la formulazione del testo (compreso il titolo del paragrafo) lascerebbe intendere che il trattamento dei cespiti obsoleti debba essere quello ivi indicato a prescindere dal fatto che vengano ancora utilizzati. In ogni caso, si ritiene inutile e fuorviante trattare specificamente dei cespiti obsoleti in quanto quelli che di questi non vengono più utilizzati in modo permanente sarebbero comunque assorbiti e disciplinati dalla più generale previsione riguardante i “cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente”.

In conclusione, si ritiene che venga previsto un paragrafo separata per i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente, distinguendoli così in modo chiaro (e coerentemente con il par. 25) dai cespiti destinati alla vendita. E per quelli obsoleti che resti sott'inteso che se utilizzati vengano trattati come ogni altro bene strumentale in uso e, qualora non più in uso, che vengano trattati come tutti gli altri beni che non saranno più utilizzati in modo permanente.

Milano, 31 maggio 2016